

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 30 GIUGNO 1881

Ministero contro gli apprezzamenti e gli atti del delegato fillosserico. Invito quindi l'onorevole ministro a fare questa dichiarazione che basterebbe a dissipare ogni dubbio in contrario.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Credo che questo ricorso sia di diritto sempre e che non possa dar luogo ad opposizioni.

DI RUDINÌ Si potrebbe sempre aggiungere questo inciso.

CANCELLIERI, relatore. La Commissione non ha difficoltà ad ammettere che si aggiunga.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Comprendo la ragionevolezza delle osservazioni dell'onorevole Di Rudinì; ma badiamo che si tratta di fillossera, e che importa seguire una procedura sommaria per impedirne la diffusione. Se per un ricorso al Ministero non si eseguissero i provvedimenti, ne deriverebbe un inconveniente notevole, e quindi il ricorso al Ministero non dovrebbe sospendere gli atti che sono creduti necessari dal delegato fillosserico o da altri incaricati dal Governo.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È inteso che il ricorso al Ministero non può sospendere l'esecuzione degli atti del delegato governativo.

PRESIDENTE. Si dovrebbero adunque aggiungere le parole: « salvo il ricorso al Ministero di agricoltura e commercio. » Pare che questa sia la proposta concreta.

PICARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICARDI. Per le leggi esistenti è riservato il ricorso per un componimento di transazione avanti le Commissioni ampelografiche provinciali; quindi credo che, senza sospendere l'esecuzione delle disposizioni prescritte dal delegato governativo, si possono presentare i reclami alle Commissioni ampelografiche provinciali, le quali possono decidere in proposito.

Le Commissioni ampelografiche provinciali sono composte dal prefetto, e in esse entra anche un delegato della provincia, la quale paga anche la quota di indennizzo. Quindi, invece di avanzare il ricorso al Ministero in via gerarchica, io credo che sia più utile ricorrere alle Commissioni ampelografiche provinciali.

PRESIDENTE. Io non ho nessuna proposta per ora. Se le vogliono fare...

DI RUDINÌ. « Salvo il ricorso al Ministero di agricoltura e commercio. » Questa è la mia proposta.

CANCELLIERI, relatore. Accettiamo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Di Rudinì, ed accettato dalla Commissione e dal Ministero, in questi termini: « Salvo il ricorso al Ministero di agricoltura e commercio. »

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti il complesso dell'articolo 5 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 6. Nessun compenso è dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di agricoltura al fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le disposizioni degli articoli 653, 654, 655 e 662 del Codice penale per i casi di incendio sono estese ed applicate ai casi di danni arrecati direttamente o indirettamente alle altrui proprietà per mezzo o per causa di infezione o diffusione della fillossera. »

La Commissione propone si sopprimano le parole: *direttamente o indirettamente*, cosicchè l'articolo rimarrebbe così come ora leggo:

« Le disposizioni degli articoli 653, 654, 655 e 662 del Codice penale per i casi di incendio sono estese ed applicate ai casi di danni arrecati alle altrui proprietà per mezzo o per causa di infezione o diffusione della fillossera. »

L'onorevole Filì Astolfone ha facoltà di parlare.

FILÌ ASTOLFONE. Ho chiesto di parlare per intrattenere la Camera, con brevissime osservazioni, sull'articolo 7° proposto dalla Commissione.

Quest'articolo dice: « Le disposizioni degli articoli 653, 654, 655 e 662 del Codice penale per i casi di incendio, sono estese ed applicate ai casi di danni arrecati *direttamente* od *indirettamente* all'altrui proprietà per mezzo o per causa di infezione o diffusione della fillossera. » Io veramente non comprendo nè la dizione, nè la portata di questo articolo, non perchè non creda che la consumazione di un reato di tal genere non debba seriamente preoccupare il legislatore, ma perchè nè per la forma, in cui è stato compilato, nè per la sostanza può corrispondere allo scopo che si propone. Io, per esempio, non trovo punto nè identità, nè analogia fra il caso di un incendio, volontariamente appiccato a case, ad edifici, cui precisamente si riferiscono le disposizioni contenute negli articoli 653, 654, 655 e 662 del Codice penale, con il caso